

*Assegnazione della casa familiare: ricorso alla tutela esecutiva se il
coniuge
che deve lasciare la casa, non si allontana*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013 (Est. G. Buffone)

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE –
TERMINE CONCESSO ALLA PARTE ESTROMESSA DAL GODIMENTO DELL’IMMOBILE PER
LASCIARE LA CASA – ESECUTIVITÀ – SUSSISTE – CON RIFERIMENTO ALLA IMPLICITA
CONDANNA AL RILASCIO DELL’IMMOBILE – SUSSISTE – TUTELA IN CASO DI OMESSO
RILASCIO – RICORSO AL GIUDICE DELLA FAMIGLIA – ESCLUSIONE – RICORSO
ALL’ESECUZIONE - SUSSISTE**

Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art- 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l'immobile sine titolo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l'allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell'esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l'ordinanza presidenziale).

Omissis

All'esito dell'udienza presidenziale del 2 luglio 2013, il Presidente del Tribunale f.f. ha assegnato alla sig.ra (nata a ..., il ... 1971, cod. fisc. ...), la casa familiare, sita in ... (Milano), via ..., in quanto genitore presso cui collocata la prole (... , nata il ...2011). L'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. (del 2 luglio 2013, letta in udienza) ha assegnato al marito termine massimo entro il 30 settembre 2013 per lasciare l'abitazione attribuita in godimento esclusivo alla moglie (la quale, peraltro, ne è l'esclusiva proprietaria). Successivamente alla scadenza del 30 settembre, il marito della assegnataria (Gian..., nato a ... il) non ha lasciato l'abitazione coniugale e, con istanza del 3 ottobre 2013, la ... richiede i provvedimenti urgenti opportuni da emettersi nei confronti del ...

Sull'istanza non vi è luogo a provvedere.

Giova ricordare che l'assegnazione si sostanzia nel diritto di continuare a vivere nell'abitazione familiare (al godimento della stessa,

secondo l'art. 155-quater, cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) senza l'altro coniuge. La caratteristica essenziale, connaturale alla funzione, è di costituire un limite rispetto a un diritto dominicale di altri (l'altro coniuge o un terzo) sullo stesso bene; costituisce, insomma, un limite, di carattere eccezionale, posto all'ordinario assetto dei rapporti reali e obbligatori sull'immobile. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare (pronunciato ex art. 155-quater cod. civ.), pertanto, concentra in capo al genitore collocatario il godimento dell'abitazione coniugale e, per l'effetto, l'altro partner è tenuto ad allontanarsi dal contesto domestico entro il termine concesso dal giudice. Rispetto al momento dell'attribuzione, infatti, il diritto non può venire ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge. Se non c'è l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro coniuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegnazione. Sul piano dell'esecuzione, ciò comporta che il provvedimento, o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge; attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coesenziale per la nascita stessa del diritto. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario va qualificato come occupante l'immobile *sine titulo* e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l'allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare (Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 gennaio 2012 n. 3167). In tal senso, la Corte di Cassazione non ha dubitato che l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare sia soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata; cfr. Cass. 1 settembre 1997, n. 8317). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell'esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l'ordinanza presidenziale). Come detto, dunque, l'assegnatario può, certamente, ottenere rituale provvedimento di rilascio della casa familiare (Cass. Civ., sez. I, 17 settembre 2003 n. 13664) e, in caso di urgenza e necessità, può anche rivolgere le proprie istanze alle Autorità di Polizia o giudiziarie penali nell'ipotesi in cui la condotta dell'occupante l'immobile *sine titulo* si sostanzi in una condotta penalmente rilevante. Lo strumento rimediale della protezione immediata, in caso di violenza di genere, è, peraltro, oggi rafforzato dalle norme di nuovo conio introdotte dal decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere ...), in cui spicca la previsione di cui all'art. 3, deputata a fornire supporto protettivo alle persone vittime di violenze domestiche.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 155-quater c.c., 708 c.p.c., 189 disp. att. c.p.c.,
DICHIARA inon luogo a provvedere sull'istanza della ricorrente.

MANDA

alla cancelleria perché si comunichi alle parti
Milano, lì 11 ottobre 2013

Il giudice
dott. Giuseppe Buffone

IL CASO.it